



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7781 - Data adozione: 15/04/2025

Oggetto: Reg. (UE) 2021/2115. Piano Strategico PAC (PSP) Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana - Modifica del bando di cui al decreto n. 26203/2024 - Intervento SRA017-ACA17 Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/04/2025

Numero interno di proposta: 2025AD009079

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e successivi atti attuativi;

Visto il Piano Strategico PAC (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 9122 del 2 dicembre 2022 che riporta tra l'altro le schede degli interventi di Sviluppo Rurale;

Vista la Decisione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, Emendamento 2, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, versione 3.1;

Considerato che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), così come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, il PSP Italia 2023-2027 include interventi regionalizzati;

Preso atto che il PSP contiene le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e che dette schede includono alcune specificità regionali;

Dato atto che così come previsto nel paragrafo 7.1 del PSP Italia 2023-2027, le Regioni e le Province Autonome, a seguito dell'approvazione del PSP stesso, procedono all'emanazione dei rispettivi Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), documenti regionali attuativi del Piano nazionale approvato con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e sue ss.mm.ii;

Vista la delibera di GR n.1497 del 02.12.2024: "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 5.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027";

Vista in particolare la scheda del PSP e del CSR relativa all'intervento SRA17 - ACA 17 "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori";

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 28 ottobre 2024, n. 1204 "Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) –Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA -ACA 17 "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori"- Annualità 2024";

Preso atto che la citata Delibera di Giunta Regionale del 28 ottobre 2024, n. 1204 dà mandato al Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali, zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari", Responsabile per l'intervento SRA ACA 17 "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori" all'emissione del relativo bando attuativo, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A alla stessa deliberazione;

Visto il decreto del 26 novembre 2024 n. 26203 "Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) - Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana - Intervento SRA -ACA 17 "Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori, - Approvazione bando - Annualità 2024.";

Visto il paragrafo 3.2 "Altri criteri di ammissibilità" del bando di cui all'allegato A al decreto succitato e, nello specifico, il seguente capoverso:

“- in caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno uno o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all’anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all’anagrafe canina) secondo le disposizioni del indicate nell’allegato A1 al presente bando”;

Considerato che le disposizioni indicate nell’allegato A1 del bando al punto 1. Disposizioni relative ai cani da guardiania, indicano il numero di cani da guardiania delle razze specificate nell’allegato stesso, che devono essere posseduti dal beneficiario, in relazione alle dimensione del suo gregge, partendo da greggi fino a 299 capi (corrispondenti a 45 UBA) che devono avere almeno 2 cani;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di rendere congruente con le disposizioni di cui al punto 1 dell’allegato A1, modificare il seguente capoverso del punto 3.2 “Altri criteri di ammissibilità” dell’allegato A al decreto n. 26203/2024: “- in caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno uno o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all’anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all’anagrafe canina) secondo le disposizioni del indicate nell’allegato A1 al presente bando” sostituendo la parola “uno” con la parola “due”;

Vista inoltre la tabella, che indica il rapporto dimensione del gregge espressa in UBA e numero di cani da guardiania, riportata al punto 1. 1. Disposizioni relative ai cani da guardiania, dell’allegato A1 al bando di cui all’allegato A al decreto succitato, di seguito indicata:

dimensione del gregge in UBA	n. cani da guardiania
fino a 45	2
46 a 60	3
61 - 75	4
76 - 90	5
91 - 105	6
106 - 120	7
121 e oltre	8;

Considerato necessario adeguare la suindicata tabella in relazione agli intervalli di riferimento delle UBA, al fine di comprendere anche le UBA con cifre decimali, come segue:

dimensione del gregge in UBA	n. cani da guardiania
in UBA	
fino a 45	2
Oltre 45 fino a 60	3
Oltre 60 fino a 75	4
Oltre 75 fino a 90	5
Oltre 90 fino a 105	6
Oltre 105 fino a 120	7
oltre 120	8;

Considerato inoltre prevede la correzione di un refuso al punto 1. “Disposizioni relative ai cani da guardiania” dell’allegato A1 all’allegato A del citato decreto n. 26203/2024, eliminando la seguente frase del penultimo capoverso:

“- bovini e bufalini: consistenza media restituita da BDN da 01/01 – 31/12 dell’anno precedente”, in quanto le disposizioni per i cani da guardiania non riguardano gli allevamenti della specie bovina;

Visto il punto 2 “Disposizioni relative alle specifiche protezioni fisiche anti-predazione” dell’allegato A1 all’allegato A al decreto 26203/2024, che detta le specifiche tecniche relative alle protezioni fisiche antipredazione e, nello specifico, alle recinzioni elettrificate;

Considerato altresì necessario, al fine di dare disposizioni anche per quelle realtà territoriali dove non è possibile disporre di cavi elettrificati, integrare il punto 2 “Disposizioni relative alle specifiche protezioni fisiche anti-predazione” dell’allegato A1 al bando di cui all’allegato A al decret 26203/2024, aggiungendo un ultimo capoverso come segue:

“In caso di impossibilità ad installare i cavi elettrificati è ammesso l’utilizzo della rete elettro saldata o della rete pastorale, di cui sopra, di altezza totale fuori terra di almeno 175 cm”;

Visto inoltre il seguente paragrafo “Specifica territoriale” del punto punto 2 “Disposizioni relative alle specifiche protezioni fisiche anti-predazione” dell’allegato A1 all’allegato A al decreto 26203/2024 che recita:

“Nel caso in cui le superfici di pascolamento siano collocate in aree protette (ai sensi della Legge 394/1991, comprese le aree contigue ai sensi dell’art.32 della stessa L. 394/1991, e della l.r. 30/2015), soggette a vincoli normativi, è consentito l’utilizzo di recinzioni mobili elettrificate, per le cui caratteristiche della componente elettrica si fa riferimento a quelle già indicate nel paragrafo precedente.”;

Considerato necessario, al fine di integrare gli elementi di dettaglio per le recinzioni mobili elettrificate, aggiungere al paragrafo “Specifica territoriale”, dell’allegato A1 all’allegato A al decreto 26203/2024, la frase seguente:

“Le recinzioni mobili elettrificate sono costituite da reti elettrificate di altezza minima di 110 cm o in alternativa da cinque ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti ad altezza di 20-40-60-90-120 cm da terra.”;

Visto inoltre l’allegato A1 dell’allegato A di cui al citato decreto ed in particolare il punto 3 “Impegno: Assicurare la custodia degli animali, da parte dell’allevatore, della famiglia o di suo personale” che prevede al penultimo capoverso quanto segue:

“Il richiedente deve indicare nella domanda il periodo, riferito all’anno di domanda, di svolgimento degli impegni nel rispetto del vincolo di almeno 120 giorni/anno di pascolamento”;

Considerato che il periodo di almeno 120 giorni l’anno di pascolamento è oggetto di specifica tecnica in apposito atto di Giunta, che individua le inosservanze in materia di impegni dell’intervento in oggetto, risulta opportuno eliminare al punto 3 dell’allegato A1 dell’allegato A di cui al citato decreto n. 26203/2024, la frase: “Il richiedente deve indicare nella domanda il periodo, riferito all’anno di domanda, di svolgimento degli impegni nel rispetto del vincolo di almeno 120 giorni/anno di pascolamento”;

DECRETA

- Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A e A1 parte integrante e sostanziale del D.D. del 26 novembre 2024 n. 26203, come segue:

- nel seguente capoverso del punto 3.2 “Altri criteri di ammissibilità” dell’allegato A:

“- in caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno uno o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all’anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all’anagrafe canina) secondo le disposizioni del indicate nell’allegato A1 al presente bando” sostituire la parola “uno” con la parola “due”,

- nell’allegato A1, al punto 1 “Disposizioni relative ai cani da guardiania”:

- sostituire la tabella che indica il rapporto tra dimensione del gregge espressa in UBA e numero di cani da guardiania con la seguente:

dimensione del gregge in UBA	n. cani da guardiania
------------------------------	-----------------------

fino a 45	2
Oltre 45 fino a 60	3
Oltre 60 fino a 75	4
Oltre 75 fino a 90	5
Oltre 90 fino a 105	6
Oltre 105 fino a 120	7
oltre 120	8,

- al penultimo capoverso eliminare la seguente frase: “bovini e bufalini: consistenza media restituita da BDN da 01/01 – 31/12 dell’anno precedente”,

- nell’allegato A1 al punto 2 ”Disposizioni relative alle specifiche protezioni fisiche anti-predazione”:

- aggiungere dopo l’ultimo capoverso la seguente frase: “In caso di impossibilità ad installare i cavi elettrificati è ammesso l’utilizzo della rete elettro-saldata o della rete pastorale, di cui sopra, di altezza totale fuori terra di almeno 175 cm”,

- aggiungere al paragrafo “Specifica territoriale” la seguente frase: “Le recinzioni mobili elettrificate sono costituite da reti elettrificate di altezza minima di 110 cm o in alternativa da cinque ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti ad altezza di 20-40-60-90-120 cm da terra.”,

- nell’allegato A1 al punto 3 “Impegno: Assicurare la custodia degli animali, da parte dell’allevatore, della famiglia o di suo personale”:

eliminare la seguente frase: “Il richiedente deve indicare nella domanda il periodo, riferito all’anno di domanda, di svolgimento degli impegni nel rispetto del vincolo di almeno 120 giorni/anno di pascolamento”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE